

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-5 del 22/01/2024

Oggetto Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Erogazione al personale di Arpae dell'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 1/01/2024, previsto dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2022-2024.

Proposta n. PDEL-2024-4 del 19/01/2024

Struttura proponente Servizio Risorse Umane

Dirigente proponente Castagneti Francesca

Responsabile del procedimento Castagneti Francesca

Questo giorno 22 (ventidue) gennaio 2024 (duemilaventiquattro), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Erogazione al personale di Arpae dell'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 1/01/2024, previsto dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), nelle more della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2022-2024.

VISTA:

- la L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) che al comma 28 dell'art. 1 prevede che, a decorrere dal 1/01/2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, venga incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale;

RICHIAMATA:

- la L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che, al comma 609 dell'art. 1 prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, si dia luogo all'erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nella seguente misura percentuale rispetto agli stipendi tabellari:
 - dal 1° aprile al 30 giugno 2022: 0,3%;
 - dal 1° luglio 2022: 0,5%;

RICHIAMATO:

- l'art. 47-bis del D.Lgs. n. 165/2001 il quale, in materia di tutela retributiva per i dipendenti pubblici, così dispone: a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali e, comunque, entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale;

RICHIAMATA, INFINE:

- la D.D.G. n. 52/2022 con la quale è stato disposto:
 - di riconoscere a decorrere dal 1/04/2022, ai sensi degli artt. 1, comma 609, della L. n. 234/2021 e 47-bis del D.Lgs. n. 165/2001, l'indennità di vacanza contrattuale al personale del comparto Sanità ed al personale dirigente inquadrato nelle Aree Funzioni Locali e Sanità, nelle misure mensili ed alle scadenze (dal 1/04/2022 al 30/06/2022 e dal 1/07/2022) indicate nelle tabelle pubblicate sul sito istituzionale del MEF-RGS;

- di rideterminare i valori di indennità di vacanza contrattuali dopo l'entrata in vigore dei CC.CC.NN.LL. 2019-2021 sulla base dei nuovi stipendi;

DATO ATTO:

- che con riferimento al personale del Comparto i valori di indennità di vacanza contrattuale sono stati rideterminati, con decorrenza 1/12/2022, per effetto dell'entrata in vigore del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021, sottoscritto il 02/11/2022, sulla base dei nuovi stipendi;
- che al personale del Comparto sono stati, pertanto, riconosciuti i nuovi valori di indennità di vacanza contrattuale nelle misure indicate nelle tabelle pubblicate sul sito istituzionale del MEF-RGS a cui si fa rinvio;

RITENUTO PERTANTO:

- di riconoscere a decorrere dal 1/01/2024 ai sensi degli artt. 1, comma 28, della L. n. 213/2023 e 47-bis del D.Lgs. n. 165/2001 l'incremento pari a 6,7 volte il valore dell'indennità di vacanza contrattuale liquidata a decorrere dal 1/12/2022 al personale del Comparto Sanità e dal 1/07/2022 al personale dirigente inquadrato nelle Aree Funzioni Locali e Sanità, nelle misure mensili indicate nella tabella allegata al presente provvedimento (allegato A);

PRECISATO:

- che l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale di cui al presente provvedimento viene corrisposto sino alla sottoscrizione dei CC.CC.NN.LL. relativi al triennio contrattuale 2022-2024;

DATO ATTO:

- che gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale liquidati in applicazione della L. n. 234/2021 sopra richiamata e gli importi dell'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale liquidati dal 1/01/2024 di cui al presente provvedimento, costituendo un'anticipazione dei benefici complessivi definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale, saranno successivamente riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dai CC.CC.NN.LL. triennio 2022-2024;

CONSIDERATO:

- che parte del personale trasferito in Arpae dalla Città Metropolitana e dalle Province ai sensi della normativa sul riordino funzionale (L. n. 56/2014 e L.R. n. 13/2015) percepisce un assegno *ad personam* per effetto dell'applicazione dell'art. 1, comma 800, primo periodo della L. n. 205/2017;

DATO ATTO:

- che il CCNL per il triennio 2016-2018 all'art. 100 aveva disposto che, con riferimento al personale trasferito a seguito del riordino funzionale di cui sopra, l'assegno *ad personam* riconosciuto ai sensi delle disposizioni speciali di cui all'art. 1, comma 800, primo periodo della L. n. 205/2017, non è riassorbibile con riferimento agli incrementi della retribuzione tabellare disposti dal medesimo CCNL;

DATO ATTO, INOLTRE:

- che il CCNL per il triennio 2019-2021 all'art. 37 ha disposto che, con riferimento al personale trasferito a seguito del riordino funzionale di cui sopra, l'assegno *ad personam* riconosciuto ai sensi delle disposizioni speciali di cui all'art. 1, comma 800, primo periodo della L. n. 205/2017, non è riassorbibile con riferimento agli incrementi della retribuzione tabellare disposti dal medesimo CCNL né con il passaggio al nuovo sistema di classificazione del personale;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 41/2019 che ha stabilito che gli assegni *ad personam* di cui sopra non vengano provvisoriamente riassorbiti per effetto del riconoscimento dell'IVC relativa al triennio contrattuale 2019-2021, con espressa riserva di eventuale recupero per effetto di nuove disposizioni che dovessero intervenire in materia;
- la D.D.G. n. 52/2022 che ha stabilito che gli assegni *ad personam* di cui sopra non vengano provvisoriamente riassorbiti per effetto del riconoscimento dell'IVC relativa al triennio contrattuale 2022-2024;

PRESO ATTO:

- che il quadro normativo di riferimento espressamente richiamato nelle D.D.G. n. 41/2019 e n. 52/2022 sopra citate non è stato oggetto di modifica;

RITENUTO PERTANTO:

- di non procedere provvisoriamente al riassorbimento (riduzione) degli assegni *ad personam* in godimento per effetto dell'art. 1, comma 800, primo periodo della Legge n. 205/2017 in relazione alla corresponsione dell'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2022-2024 previsto dalla L. n. 213/2023;

PRESO ATTO:

- che parte del personale trasferito in Arpaie a seguito di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 63 del CCNL del personale Comparto Sanità sottoscritto il 02/11/2022, percepisce un assegno *ad personam* finalizzato al mantenimento del trattamento economico fondamentale più favorevole in godimento presso l'amministrazione di provenienza;

- che gli assegni di cui sopra devono essere progressivamente riassorbiti ove subentri un miglioramento retributivo, a qualsiasi titolo conseguito, al fine di non ledere il principio della parità di trattamento tra tutti i lavoratori dipendenti dalla medesima amministrazione, così come previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001;

RITENUTO PERTANTO:

- di procedere, in relazione alla corresponsione dell'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2022-2024, al riassorbimento (riduzione) degli assegni *ad personam* in godimento al personale trasferito in Arpae a seguito di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 63 del CCNL del personale Comparto Sanità sottoscritto il 02/11/2022;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 129 del 29/12/2023 “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione per l'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2024-2026, del Piano Investimenti 2024-26, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2024, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2024”;
- la D.D.G. n. 130 del 29/12/2023 “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2024 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna”;

ACQUISITO:

- il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 8, comma 3, del “Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia”, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, dal Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile del Servizio Risorse Umane, Dott.ssa Francesca Castagneti, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi;
- il parere favorevole del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6

della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la Dott.ssa Carmela Bonarelli;

DELIBERA

1. di riconoscere a decorrere dal 1/01/2024, ai sensi degli artt. 1, comma 28, della L. n. 213/2023 e 47-bis del D.Lgs. n. 165/2001, l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale al personale del Comparto Sanità ed al personale dirigente inquadrato nelle Aree Funzioni Locali e Sanità, nelle misure mensili indicate nella tabella allegata al presente provvedimento (allegato A);
2. di precisare che l'incremento dell'IVC riconosciuto dal 1/01/2024 è stato calcolato nell'importo pari a 6,7 volte il valore dell'indennità di vacanza contrattuale liquidata a decorrere dal 1/12/2022 al personale del Comparto Sanità e dal 1/07/2022 al personale dirigente inquadrato nelle Aree Funzioni Locali e Sanità; tale importo si aggiunge a quello relativo all'IVC in godimento;
3. di precisare che l'importo dell'IVC dal 1/07/2022 e dell'incremento dell'IVC dal 1/01/2024 riconosciuti al personale dirigente inquadrato nelle Aree Funzioni Locali e Sanità sono stati calcolati provvisoriamente sulla base dello stipendio previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento; tali importi si aggiungono a quello relativo all'IVC in godimento dal 2019 e andranno rideterminati all'atto dell'entrata in vigore dei CC.CC.NN.LL. 2019-2021 sulla base dei nuovi stipendi;
4. di precisare, altresì, che l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale di cui al presente provvedimento viene corrisposto sino alla sottoscrizione dei CC.CC.NN.LL. relativi al triennio contrattuale 2022-2024;
5. di dare atto che gli importi dell'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale, previsti nella presente deliberazione, costituendo un'anticipazione dei benefici complessivi definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale, saranno successivamente riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dai CC.CC.NN.LL. triennio 2022-2024;
6. di non procedere provvisoriamente, in relazione alla corresponsione dell'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2022-2024 previsto dalla L. n. 213/2023, al riassorbimento (riduzione) degli assegni *ad personam* in godimento riconosciuti per effetto dell'art. 1, comma 800, primo periodo della Legge n. 205/2017;
7. di procedere, in relazione alla corresponsione dell'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2022-2024, al riassorbimento (riduzione) degli assegni *ad personam* in godimento dal personale trasferito in Arpa e a seguito di mobilità volontaria ai

sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 63 del CCNL del personale Comparto Sanità sottoscritto il 02/11/2022;

8. di dare atto, altresì, che il costo complessivo del presente provvedimento è quantificabile, in via di previsione per l'anno 2024, in complessivi Euro 1.530.000,00 (oneri e IRAP compresi); di tale importo si è tenuto conto nella stima del costo del personale (68,51 mln €) effettuata, per il 2024, con D.D.G. n. 129 del 29/12/2023 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione per l'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2024-2026, del Piano Investimenti 2024-26, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2024, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2024".

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Eriberto de' Munari)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

PERSONALE NON DIRIGENTE

A	B	C	D	E
AREA	CATEGORIA al 31.12.2022	FASCIA AL 31/12/2022	IVC 2022 dal 1/12/2022	INCREMENTO IVC DA GENNAIO 2024 (+6,7 IVC 2022) - l'importo si aggiunge a quello della colonna D
Area del personale di supporto	B	0	8,14	54,54
		1	8,37	56,08
		2	8,60	57,62
		3	8,74	58,56
		4	8,93	59,83
		5	9,11	61,04
Area degli operatori	BS	0	8,43	56,48
		1	8,69	58,22
		2	8,93	59,83
		3	9,10	60,97
		4	9,39	62,91
		5	9,69	64,92
Area degli assistenti	CC	0	9,29	62,24
		1	9,57	64,12
		2	9,90	66,33
		3	10,22	68,47
		4	10,70	71,69
		5	11,19	74,97
Area dei professionisti della salute e dei funzionari	DD	0	10,07	67,47
		1	10,42	69,81
		2	10,74	71,96
		3	11,06	74,10
		4	11,39	76,31
		5	11,74	78,66
		6	12,15	81,41
Area dei professionisti della salute e dei funzionari	DS	0	10,83	72,56
		1	11,24	75,31
		2	11,66	78,12
		3	12,09	81,00
		4	12,46	83,48
		5	12,84	86,03
		6	13,37	89,58

PERSONALE DIRIGENTE

A	B	C
	IVC 2022 dal 1/7/2022	INCREMENTO IVC DA GENNAIO 2024 (+6,7 IVC 2022) - l'importo si aggiunge a quello della colonna B
AREA FUNZIONI LOCALI	17,41	116,65
AREA SANITA'	17,41	116,65

N. proposta: PDEL-2024-4 del 19/01/2024

Centro di Responsabilità: Servizio Risorse Umane

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Erogazione al personale di Arpae dell'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 1/01/2024, previsto dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2022-2024.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 22/01/2024

Il Dirigente
